

L'applicazione della Maxi
sanzione per “lavoro nero” alla
luce delle intervenute modifiche
legislative dal 2006

L'evoluzione della normativa e
l'efficacia delle norme nel
tempo il principio "*tempus
regit actum*"

L'introduzione della maxi sanzione nel nostro ordinamento – l'articolo 3 commi 3, 4 e 5 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito in legge 23 aprile 2002, n. 73.

Art.3 – comma 3 - Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200,00 al 400,00 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione d'intesa.

Art.3 – comma 4 - Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro.

Art.3 – comma 5 - Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 è l'Agenzia delle Entrate. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16.

Le modifiche al comma 3 e 5 introdotte dall'articolo 36 bis comma 7 della legge n. 248/2006, dal 12/08/2006.

Comma 3 - Fermo restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000,00, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Comma 5 - Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23.4.2004, n. 124.”.

Il principio “tempus regit actum”

Nel caso di accertamento di una posizione lavorativa regolare, qualora emergano precedenti periodi di prestazioni “in nero”, trova applicazione il regime sanzionatorio della maxisanzione, con l'accortezza di verificare - per effetto del principio del *tempus regit actum* - se gli illeciti ricadano nell'ambito di efficacia temporale della legge 248/06 o in quella in vigore prima del 12 agosto 2006, in riferimento al perdurare o alla cessazione del comportamento illecito.



**ESEMPLIFICAZIONE
DELLE FATTISPECIE
PER EFFETTO DEL
PRINCIPIO “TEMPUS
REGIT ACTUM”**

**PERIODO DI LAVORO IN NERO DALL'1/1/1992,
ACCERTATO IL 2/1/2010 E MAI REGOLARIZZATO**

- Applicazione della sanzione di cui all'art.36 bis comma 7 della legge n.248/2006 per il periodo dal 25/4/2002 al 2/1/2010

**PERIODO DI LAVORO IN NERO DALL'1/1/1999,
REGOLARIZZATO IL 15/6/2006 E ACCERTATO IL
25/5/2010**

- Applicazione della sanzione di cui all'art.3 comma 3 del DL 12/02 convertito in legge 23 aprile 2002, n.73 per il periodo dal 25/4/2002 al 15/6/2006

**PERIODO DI LAVORO IN NERO DALL'1/1/2003,
REGOLARIZZATO IL 15/6/2008, ACCERTATO IL
25/5/2010**

- Applicazione della sanzione di cui all'art.36 bis comma 7 della legge n.248/2006 per il periodo dal 1/1/2003 al 15/6/2008

**PERIODO DI LAVORO IN NERO DALL'1/1/2003,
REGOLARIZZATO L'1/6/2004, ACCERTATO IL
25/5/2010**

- Nessuna sanzione per il superamento dei cinque anni precedenti (limite prescrizione dell'illecito), essendo terminata la condotta illecita in data 1/6/2004 ed accertata in data 25/5/2010